DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016 495/2016/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 25 giugno 1999:
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 17 luglio 2000;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04) e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 197/11) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 435/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2016 31 dicembre 2016;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità;

• l'Allegato A.54 al Codice di rete.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli l'effettuazione di una verifica ispettiva da effettuarsi presso l'impresa di trasmissione, che ha comunicato, all'Autorità, nell'anno 2016, i dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione:
 - a) degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni, di cui al Titolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all'Allegato A.54 al Codice di rete;
 - b) del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2016, di cui al Titolo 2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, anche ai fini di quanto disciplinato dall'articolo 8 del medesimo allegato.

RITENUTO NECESSARIO:

• effettuare una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione che ha comunicato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nell'anno 2016

DELIBERA

- 1. di approvare l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione che ha comunicato all'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nell'anno 2016, da svolgersi entro il 31 dicembre 2016, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva sui dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica comunicati all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nell'anno 2016: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di disporre che la verifica ispettiva, di cui al punto precedente, sia effettuata da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;

- 3. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità di effettuare le conseguenti azioni di competenza;
- 4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2016 31 dicembre 2016;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 settembre 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni